

Pubblichiamo tutte le FAQ relative al [D.M. 3/9/21](#) “*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81*”.

Per ulteriori approfondimenti segui i seminari gratuiti sui nuovi decreti antincendio disponibili sulla piattaforma elearning di Vega Formazione:

- [VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO SECONDO IL D.M. 3/9/21: QUALE METODOLOGIA?](#)
- [NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?](#)
- [COME EFFETTUARE LE PROVE PRATICHE NEI CORSI PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 2/9/21?](#)

DOMANDA	RISPOSTA
In assenza di attività soggette al DPR 151/2011 e/o normate, la valutazione del rischio di incendio per le cave va fatta secondo il D.M. 3/9/21?	Le cave risultano escluse dal campo di applicazione del D.M. 3/9/21 , pertanto la valutazione del rischio incendio può essere svolta senza far riferimento ai criteri contenuti in tali decreti.
Nel caso di RTV che richiamano espressamente, in determinati punti, il DM 10/03/1998 (es. D.M. 16/07/2014 - Asili Nido, DM 22/02/2006 - Uffici, ecc.), dall'abrogazione dello stesso, si continuerà comunque a fare riferimento al D.M. 10/03/1998?	Salvo diverse indicazioni legislative, al momento non rintracciabili, si ritiene che il rimando al D.M. 10/3/98 presente nelle RTV venga mantenuto.
Cosa significa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative o attrezzature pericolose? La presenza di un tintometro o un cannello a GPL fanno venire meno l'applicazione del Minicodice?	La valutazione della significatività delle quantità di sostanze o miscele pericolose è demandata al valutatore. Sebbene sia auspicabile avere norme di riferimento con indicazioni quantitative piuttosto che qualitative, va pure detto che i casi pratici che si determinano sono spesso molto diversi tra loro, rendendo complesso e talvolta impossibile stabilire rigidamente dei criteri quantitativi.
La valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3/9/21 deve essere fatta dal servizio di prevenzione e protezione oppure da un tecnico abilitato?	La valutazione del rischio incendio, come ogni altra valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro che potrà farsi assistere dal RSPP e/o da chiunque egli ritenga possa apportare un contributo nell'analisi e stesura dei documenti. La legislazione vigente non indica requisiti specifici per chi partecipa alle valutazioni dei rischi.
Per un luogo di lavoro con una superficie di 1200 mq ma che rispetta tutti gli altri criteri del campo di applicazione del D.M. 3/9/21, è possibile comunque effettuare la valutazione del rischio incendio con il "Minicodice"?	No, per utilizzare il "Minicodice" devono essere rispettati tutti i requisiti presenti nell'Allegato I del D.M. 3/9/21.
La valutazione rischio incendio già presente in azienda redatta ai sensi del D.M. 10/3/1998 deve comunque essere aggiornata o rielaborata ai sensi del D.M. 3/9/21 ?	La valutazione del rischio incendio svolta secondo i criteri del D.M. 10/3/98 rimane valida fintanto non intervengano variazioni significative nei luoghi di lavoro che possono determinare una significativa variazione del rischio di incendio.
Alle attività dotate di RTV è possibile applicare il "Minicodice"?	Le attività alle quali sono applicabili le Regole Tecniche Verticali (RTV) devono essere conformi ai requisiti di tali RTV. A queste attività non può essere applicato il "Minicodice".

DOMANDA	RISPOSTA
Dal punto di vista della valutazione del rischio incendio, come deve essere considerato un ufficio con attività a rischio basso, situato in uno stabile con rischio incendio non basso?	In generale, la scelta dei criteri per effettuare la valutazione del rischio incendio può essere svolta basandosi su una suddivisione per compartimenti, ossia la valutazione del rischio di incendio per luoghi di lavoro tra loro compartimentati o comunque separati può essere svolta adottando criteri di valutazione diversi, scelti conformemente alle previsioni di legge. Pertanto se in un fabbricato, qualora tra loro compartimentate, possono essere contemporaneamente presenti attività a rischio non basso e attività a rischio basso secondo il D.M. 3/9/21 .
Quante e quali sono le attività non soggette al DPR 151/2011, ma normate da una regola tecnica?	La legislazione in materia di prevenzione incendi è estremamente articolata e in continua evoluzione: consigliamo di visitare i siti dei Vigili del Fuoco per rintracciare un elenco della normativa vigente.
Quali sono i criteri per valutare il rischio incendio all'interno dei cantieri?	I cantieri sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 3/9/21, pertanto la valutazione del rischio incendio può essere svolta senza far riferimento ai criteri contenuti in tali decreti.
Nel D.M. 10/03/1998 era presente una tabella che dava la possibilità di calcolare il numero degli estintori in base alla classe degli stessi e al livello di rischio incendio dell'attività. Nel D.M. 3/9/21 non è presente quindi come si calcola il numero degli estintori negli ambienti che rientrano nel "Minicodice"?	Il numero di estintori va stabilito in base alla massima distanza di raggiungimento (30 m) prevista dal "Minicodice".
Cosa succede per le aziende che erano classificate a rischio medio e ora si ritrovano nel rischio non basso?	In assenza di modifiche rilevanti ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 non è necessario provvedere ad un aggiornamento alla valutazione del rischio incendio svolta secondo i criteri del D.M. 10/3/98.
In caso di attività con certificato di prevenzione incendi (CPI) precedente all'entrata in vigore del decreto, si può ritenere lo stato attuale accettabile anche in caso di non rispondenza alle disposizioni del CO.PI., qualora sia verificata la rispondenza con lo stato autorizzato?	Sì, lo stato autorizzato ai sensi del D.P.R. 151/11 rimane tale anche a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 3/9/21 .
All'interno di una struttura condominiale con più aziende come si può procedere per effettuare la valutazione del rischio incendio?	Ogni Datore di Lavoro valuta il rischio relativo alla propria attività, considerando le caratteristiche complessive dei luoghi e coordinandosi con gli altri DL per la gestione dell'emergenza.
In una concessionaria auto nella quale iniziano ad arrivare le auto (nuove) elettriche, la valutazione del rischio incendio richiede un aggiornamento (la precedente valutazione non considerava la presenza delle auto elettriche o ibride)?	La modifica alle condizioni operative e l'introduzione di nuovi pericoli di incendio costituisce variazione che rende necessario un aggiornamento della valutazione del rischio incendio.
Si può fare una valutazione del rischio in assenza del progetto dell'impianto elettrico?	L'impianto elettrico deve essere realizzato "a norma" o essere dichiarato rispondente ai sensi del D.M. 37/08. In generale un impianto elettrico non a norma determina un rischio di incendio non accettabile.
È possibile arrivare a valutare il rischio incendio con le classi livello 1, livello 2 e livello 3 previste dal D.M. 2/9/21?	No, con l'entrata in vigore del D.M. 3/9/21 la valutazione del rischio è caratterizzata da due livelli, ossia "rischio incendio basso" e "rischio incendio non basso".

DOMANDA	RISPOSTA
La pubblicazione del D.M. 3/9/21 può considerarsi una evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione?	Se il legislatore avesse ritenuto la pubblicazione del nuovo D.M. 3/9/21 come un'evoluzione della prevenzione e protezione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 81/08, lo stesso legislatore avrebbe imposto l'aggiornamento della valutazione del rischio e non avrebbe fatto riferimento allo stesso art. 29 del D.Lgs. 81/08 per discriminare i casi in cui tale valutazione va aggiornata.
L'obbligo della valutazione del rischio d'incendio è in capo al datore di lavoro. Nelle scuole dove il datore di lavoro non coincide con gli enti (comune o provincia) che hanno l'obbligo del progetto di prevenzione incendi, la valutazione del rischio di incendio da chi deve essere fatta?	Il rispetto del progetto approvato dai VVF garantisce un livello di rischio incendio accettabile, pertanto il datore di lavoro della scuola (dirigente scolastico) potrà acquisire tale progetto e richiamarlo nella sua valutazione dei rischi.
Se in un deposito di autobus, già dotato di presidi antincendio, verrà installato un distributore di LNG, sarà necessario provvedere a eseguire una nuova valutazione del rischio incendio con conseguente riemissione del CPI?	Le modifiche risultano significative, pertanto si dovrà procedere all'aggiornamento del progetto di prevenzione incendi e, di conseguenza, all'aggiornamento della valutazione del rischio incendio.
Essendo il DM 3/9/21 relativo ai luoghi di lavoro a rischio di incendio basso, bisogna fare questa valutazione anche nelle aziende soggette a CPI?	No, le aziende soggette a CPI non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 3/9/21 .
Il D.Lgs 81/08 definisce luoghi di lavoro anche le aree coltivate, es vigne orti etc. la valutazione rischio incendio deve considerare quindi anche queste realtà?	La valutazione del rischio incendio va effettuata in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti lavoratori, quindi anche nelle aree coltivate qualora vi sia la presenza di lavoratori.
Per "persone" si intendono anche i clienti? Nello specifico, le attività della ristorazione entrerebbero completamente nel mini codice, ad eccezion fatta per quei ristoranti che hanno capienza superiore a 100 coperti (o anche meno aggiungendo lavoratori e clienti).	Il D.M. 3/9/21 alla lettera a) del campo di applicazione comprende le attività "con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti". Riteniamo che con tale definizione il legislatore intenda le persone effettivamente presenti, quindi con riferimento ai ristoranti sia i lavoratori che i clienti.
Che differenza c'è tra la valutazione del rischio incendio tramite il "Minicodice" il codice di prevenzione incendi? Quale sono le principali differenze?	La valutazione del rischio incendio secondo il "Minicodice" può essere effettuata solo alle attività nei luoghi di lavoro a rischio di incendio basso che rispettano tutti i requisiti indicati nel campo di applicazione di cui all'Allegato I del D.M. 3/9/21 .
L'utilizzo di fiamme libere comporta automaticamente la qualifica di attività non a rischio basso?	Sì, il D.M. 3/9/21, nel punto 1 dell'Allegato I relativo al campo di applicazione del "Minicodice" prevede esplicitamente "ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio". Pertanto la presenza di fiamme libere è sufficiente per escludere l'attività dal campo di applicazione del D.M. 3/9/21.

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Il D.M. 3/9/21 definisce nel campo di applicazione dell'Allegato I i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. La valutazione del rischio per queste aziende dovrebbe quindi comunque quantificare il rischio? Cioè l'azienda è a rischio basso a priori (meno di 100 di affollamento, meno di 1000 mq, etc.) deve comunque andare a quantificare il rischio all'interno di questa classificazione?</p>	<p>La valutazione del rischio incendio secondo il "Minicodice" è applicabile solo ai luoghi di lavoro che rientrano in quanto previsto dal campo di applicazione di cui all'Allegato I del D.M. 3/9/21. In ogni caso la valutazione del rischio incendio, come ogni altra valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro che dovrà comunque effettuarla, anche nei casi di applicabilità del "Minicodice" elaborando il documento di valutazione del rischio incendio come previsto dal punto 3 dell'Allegato I del D.M. 3/9/21.</p>
<p>Cambia qualcosa riguardo la valutazione ATEX e periodicità di valutazione della stessa?</p>	<p>Il D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio ATEX, ove richiesta, sia coerente e complementare con la valutazione del rischio incendio.</p>
<p>Se in un sito è presente e regolarmente gestito un CPI, ciò non esime dall'obbligo del DL di redigere la valutazione del rischio incendio ma solo eventualmente dal suo aggiornamento? Oggetto dell'aggiornamento della Valutazione sarà invece il controllo sul mantenimento della presenza e del corretto funzionamento dei presidi previsti dal CPI ?</p>	<p>Un luogo di lavoro già in possesso di CPI si ritiene sia anche già in possesso di una valutazione del rischio incendio. Pertanto, fintanto che non intervengono variazioni sostanziali che possano modificare il rischio incendio e, quindi, determinare anche l'aggiornamento del progetto di prevenzione incendi, non si dovrà nemmeno procedere ad un aggiornamento della valutazione del rischio incendio. La valutazione del rischio incendio già in essere dovrebbe aver già preso in considerazione le misure per il mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi antincendio.</p>